PRIMA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1980

che modifica l'allegato della direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali

(80/509/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali [1], in particolare l'articolo 10, lettera a),

considerando che, data l'evoluzione delle conoscenze scientifiche e teniche, occorre modificare l'allegato della direttiva 79/373/CEE in ordine alle tolleranze che devono essere ammesse qualora si constati, all'atto del controllo ufficiale, uno scarto tra il risultato dell'analisi e il tenore dichiarato dal fabbricante ;

considerando che queste tolleranze sono necessarie per compensare gli scarti che risultano dal campionamento dell'alimento, dal suo processo di fabbricazione o dall'errore di analisi ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Nell'allegato della direttiva 79/373/CEE, il punto 9 è sostituito dal testo seguente :

« 9. Se, in seguito ai controlli ufficiali degli alimenti composti previsti dall'articolo 12, si constata uno scarto tra il risultato del controllo ed il tenore dichiarato, sono ammesse le seguenti tolleranze minime, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 ;

9.1. Se il tenore accertato è inferiore al tenore dichiarato :

9.1.0. Proteina greggia :

— 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 % ;

— 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % (fino al 10 %) ;

— 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %.

9.1.1. Proteina solubilizzabile :

— 3 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 25 % ;

— 12 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 25 % (fino al 15 %) ;

— 1,8 unità per i tenori dichiarati inferiori al 15 %.

9.1.2. Zuccheri totali :

— 2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 20 % ;

— 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 20 % (fino al 10 %) ;

— 1 unità per i tenori dichiarati al 10 %.

---

[1] GU n. L 86 del 6. 4. 1979, pag. 30.

9.1.3. Amido :

— 2,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 25 % ;

— 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 25 % (fino al 10 %) ;

— 1 unità per i tenori dichiarati inferiori al 10 %.

9.1.4. Grassi greggi :

— 1,5 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 15 % ;

— 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 % (fino all'8 %) ;

— 0,8 unità per i tenori dichiarati inferiori all'8 %.

9.1.5. Sodio e magnesio :

— 1,5 unità per i tenori uguali o superiori al 15 % ;

— 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 15 % (fino al 7,5 %) ;

— 0,75 unità per i tenori dichiarati inferiori al 7,5 % (fino al 5 %) ;

— 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 5 % (fino allo 0,7 %) ;

— 0,1 unità per i tenori dichiarati inferiori allo 0,7 %.

9.1.6. Fosforo totale calcio :

— 1,2 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 16 % ;

— 7,5 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 16 % (fino al 12 %) ;

— 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 12 % (fino al 6 %) ;

— 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 6 % (fino all'1 %) ;

— 0,15 unità per i tenori dichiarati inferiori all'1 %.

9.1.7. Metionina e lisina

— 15 % del tenore dichiarato.

9.1.8. Cistina :

— 20 % del tenore dichiarato.

9.2. Se il tenore accertato è superiore al tenore dichiarato :

9.2.1. Acqua

— 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 % ;

— 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 5 %) ;

— 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %.

9.2.2. Ceneri gregge :

— 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 % ;

— 10 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 10 % (fino al 5 %) ;

— 0,5 unità per i tenori dichiarati inferiori al 5 %.

9.2.3. Cellulosa greggia :

— 1,8 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 12 % ;

— 15 % del tenore dichiarato per i tenori dichiarati inferiori al 12 % (fino al 6 %) ;

— 0,9 unità per i tenori dichiarati inferiori al 6 %.

9.2.4. Ceneri insolubili in acido cloridrico :

— 1 unità per i tenori dichiarati pari o superiori al 10 % ;

— 10 % del tenore dichiarato per i contenuti dichiarati inferiori al 10 % (fino al 4 %) ;

— 0,4 unità per i tenori dichiarati inferiori al 4 %.

9.3. Se lo scarto accertato contrasta con lo scarto corrispondente di cui ai punti 9.1 e 9.2 :

9.3.1. — proteina greggia, grassi greggi, zuccheri totali, amido : tolleranza doppia di quella ammessa per le sostanze di cui al punto 9.1 ;

— fosforo totale, calcio, magnesio, sodio, ceneri gregge, cellulosa greggia : tolleranza tripla di quella ammessa per le sostanze di cui ai punti 9.1 e 9.2 ».

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° gennaio 1981 e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente